

CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE E BAMBOLE GIOCATTOLI, DEL SETTORE PULITINTOLAVANDERIE E DEL SETTORE OCCHIALERIA-OTTICA.

Il giorno 18 giugno 2010, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Marghera - Venezia,

tra

la **CONFARTIGIANATO DEL VENETO**, rappresentata dal presidente Claudio Miotto, dai presidenti regionali di categoria Giuliano Secco, Letizia Baccichet e Tiziano De Toffol con l'assistenza del segretario regionale Luciano Braga, del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e di Oscar Rigoni funzionario dell'ufficio medesimo;

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, dai dirigenti regionali di categoria Toniazzo Rosanna, Franco Brunello e Enrico Carnio, assistiti dal Segretario Generale Mario Borin e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI Veneto** rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e

la **Femca- CISL Veneto** rappresentata dal sig. Carlo Nicolli e Rino Ferro

la **Filctem - CGIL Veneto** rappresentata dal sig. Stefano Facin e Tiziana Basso

la **Uilta- UIL Veneto** rappresentata dal sig. Giannino Rizzo e De Lan Paolo

è stato stipulato il seguente contratto regionale di lavoro

Premesso che:

- E' comune avviso delle parti che la grave crisi che sta attraversando il settore, dovuta alla contrazione dei consumi ed ai nuovi processi di delocalizzazione in atto, produrrà un restringimento della base produttiva;
- In un contesto di tal genere è importante mantenere un equilibrato e continuativo assetto delle relazioni sindacali che permettano di attivare tutti gli strumenti utili alle imprese ed ai lavoratori

- o E' stato siglato l'accordo interconfederale regionale del 21 settembre 2009 che ha dettato regole per la messa a punto della bilateralità a fronte della grave crisi;
- o Considerata l'ultima sigla del contratto nazionale avvenuta il 10 gennaio 2008 e la trattativa per il rinnovo tuttora in corso;
- o Tenuto conto che l'efficacia economica dei CCNL dei settori tac, pulitintolavanderie ed occhialeria si concluderà in data 30 giugno 2010 ed e' volontà delle parti di continuare a mantenere un sistema basato sui premi di produttività del settore, attraverso l'applicazione delle specifiche normative.

Le parti hanno convenuto quanto segue.

1 - SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane della Regione Veneto che rientrano nella sfera di applicazione dei seguenti CCNL:

- Tessile Abbigliamento Calzature Bambole e Giocattoli (di seguito denominato TAC);
- Pulitintolavanderie;
- Occhialeria - Ottica.

2 - AZIONI DI CONCERTAZIONE PER LE POLITICHE DI SETTORE NEL VENETO

Le Imprese del sistema regionale moda del veneto da tempo attraversano una lunga e complessa fase di ristrutturazione. Il comparto ha perso oltre **8mila500 imprese** e **65mila posti di lavoro** in vent'anni. Un processo di selezione drammatico, lento ma inesorabile che aveva però portato la maggior parte delle imprese alla ricerca dell'eccellenza, della flessibilità produttiva e dell'innovazione. Oggi, il settore Moda dell'artigianato Veneto conta ancora 6.948 imprese e 29.000 addetti per il 78% composto da maestranza femminile.

Tutte qualità che nulla hanno potuto di fronte al difficile contesto economico che si è venuto a creare dal 2008 con pesanti ripercussioni sia sulle aziende che producono in proprio, sia su quelle operanti in regime di subfornitura. Queste ultime in particolare si sono viste ridurre in modo drastico i prezzi delle commesse sino ad arrivare in alcuni casi a non remunerare nemmeno il costo del lavoro necessario alla realizzazione degli ordini.

In tale contesto è infatti particolarmente arduo fronteggiare il fenomeno sempre più dilagante legato alla concorrenza sleale dentro e fuori il territorio regionale dovuto a imprese che non applicano le normative in materia di lavoro e la contrattazione collettiva.

Condividendo il fatto che le problematiche del settore possono essere affrontate attraverso alcune priorità di iniziative condivise, le parti concordano di porre in atto

azioni per salvaguardare la tipicità del lavoro artigiano e della piccola impresa attraverso:

- 1) la condivisione di azioni di responsabilità sociale attraverso azioni di filiera, anche promuovendo marchi volontari istituzionali come ITF attraverso apposite campagne di comunicazione rivolte ai consumatori, per mezzo di un'attività congiunta anche con la Regione Veneto, che valorizzino la relazione tra aziende committenti e quelle della sub-fornitura, mettendo al centro la tracciabilità, la trasparenza, la compatibilità etica delle produzioni e la definizione di tariffe eque nei rapporti di committenza.
- 2) il sostegno alla garanzia del vero "made in italy" quale strumento di salvaguardia sia della originalità del lavoro svolto in Italia come del consumatore. In particolare attraverso un comune impegno a favore dell'approvazione sia di provvedimenti che estendano a tutti i settori interessati la Normativa cd. "Reguzzoni" sia di un regolamento europeo che garantisca la tracciabilità e l'indicazione di origine obbligatoria per le merci importate.
- 3) Attivazione/rilancio in tutte le province di un tavolo tecnico istituzionale di coordinamento (presso le Prefetture e di concerto con il Ministero degli Interni) dove si progetti l'attività di controllo e vigilanza in modo coordinato e congiunto tra tutti gli enti preposti e si individuino anche gli strumenti ritenuti più idonei ed efficaci. Il tavolo deve essere composto dalle forze dell'ordine, dalle associazioni di categoria e dai sindacati dei lavoratori.
- 4) Politiche di sviluppo produttivo e commerciale attraverso investimenti innovativi che coinvolgano anche le imprese di subfornitura e puntino all'internazionalizzazione.
- 5) Attivare politiche di sostegno all'integrazione tra imprese attraverso accorpamenti (a titolo esemplificativo consorzi, ATI, cooperative, acquisizioni, mini-holding, reti di imprese) al fine di razionalizzare il sistema produttivo e renderlo più competitivo.

3 - CONFERMA NORMATIVA PRECEDENTI CCRL

Vengono confermate le normative contenute nei precedenti CCRL di settore a meno che non siano modificate dalla presente intesa.

4 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (EET)

4.1 Clausole generali erogazione EET

Viene istituito un elemento economico territoriale (EET) regionale collegato all'andamento produttivo rispettivamente del settore "tessile abbigliamento calzature e bambole giocattoli", del settore "occhialeria-ottica" e del settore "pulitintolavanderie".

L'EET sarà corrisposto, solo a seguito della verifica dei parametri nel periodo di riferimento, nelle decorrenze di seguito indicate:

EET 2010 (periodo di riferimento novembre 2009 – ottobre 2010):

erogazione a decorrere dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011

EET 2011 (periodo di riferimento novembre 2010 – ottobre 2011),

erogazione dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

EET 2012 (periodo di riferimento novembre 2011 – ottobre 2012)

erogazione dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

Tale elemento è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità ed ogni altro istituto diretto e differito derivante da legge o da contratto ed ha le caratteristiche di cui all'art.1 c. 67 legge 247 del 24/12/2007 e successive modificazioni ed ai relativi decreti applicativi.

Le parti concordano che, in mancanza di rinnovo del CCRL entro il 31.12.2013, l'EET verrà erogato con le stesse modalità, condizioni, quantità e durata anche relativamente al periodo 1° gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2014 (periodo di riferimento novembre 2012 – ottobre 2013).

Le misure orarie/ mensili e le specifiche per ogni settore sono elencati nei punti che seguono:

4.2 Tabella EET per il settore TAC

SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE BAMBOLE E GIOCATTOLI

Tabella E.E.T. (periodo erogazione/quota mensile)

LIVELLI	Erogazione dal 01.01.2011	Erogazione dal 01.01.2012	Erogazione dal 01.01.2013
6° S	34,30	34,30	39,30
6°	30,77	30,77	35,77
5°	26,40	26,40	31,40
4°	22,87	22,87	27,87
3°	20,85	20,85	25,85
2°	19,00	19,00	24,00
1°	16,81	16,81	21,81

Tabella E.E.T. (periodo erogazione/quota oraria)

LIVELLI	Erogazione dal 01.01.2011	Erogazione dal 01.01.2012	Erogazione dal 01.01.2013
6° S	0,19827	0,19827	0,22717

6°	0,17786	0,17786	0,20677
5°	0,15260	0,15260	0,18150
4°	0,13220	0,13220	0,16110
3°	0,12052	0,12052	0,14942
2°	0,10983	0,10983	0,13873
1°	0,09717	0,09717	0,12610

L'elemento economico territoriale sarà erogato con le modalità indicate al punto 4.1 solo se la verifica relativa al periodo di riferimento di almeno due dei parametri sotto elencati darà esito positivo:

- numero di imprese non inferiore del 15% rispetto al numero di imprese del periodo precedente a quello di riferimento (fonte EBAV);
- numero lavoratori non inferiore al 22% rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente a quello di riferimento (fonte EBAV);
- numero di ore medie di sospensione non superiori a 180 ore annue per dipendente nel periodo di riferimento- (fonte EBAV).

L'elemento economico territoriale (EET) regionale di cui sopra non sarà comunque erogato nelle aziende che:

- nel periodo di riferimento abbiano effettuato più di 400 ore medie di sospensione con utilizzo della DS e della CIG in deroga o di altri ammortizzatori per lavoratore;
- per l'EET 2010: al 31 dicembre 2010 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2009;
per l'EET 2011: al 31 dicembre 2011 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2010;
per l'EET 2012: al 31 dicembre 2012 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2011;

La mancata erogazione dell'EET da parte delle aziende avviene solo nel caso in cui si verifichino congiuntamente le due fattispecie sopraindicate.

L'EET viene erogato a decorrere per tutte le ore effettivamente lavorate a tutti i dipendenti (quadri, impiegati, operai, ad eccezione dei lavoratori a domicilio) in forza nel settore artigiano del tessile abbigliamento calzaturiero e bambole giocattoli nel periodo di riferimento con le seguenti specifiche:

- agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 pur non essendo questi direttamente coinvolti nella produttività aziendale o in forme produttive ad incentivo, ma contribuendo comunque all'andamento complessivo del settore, come condizione di miglior favore sarà riconosciuto l'EET, nella misura del 70% dell'importo spettante all'operaio del livello "2°" (€ 13,30/mese – € 0,07688/ora per gli anni 2011 e 2012; € 16,80/mese – € 0,09711 per l'anno 2013) a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 12 (dodici) mesi nel periodo di riferimento;

- ferme restando le regole di cui sopra l'EET non è erogato nel periodo di contratto di inserimento ma inizierà ad essere corrisposto a tali lavoratori nel mese in cui avviene la loro conferma a tempo indeterminato. A tale riguardo il contratto di inserimento è considerato utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale del periodo di riferimento;

- ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee e le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro. Inoltre la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda dovrà tener conto anche dell'EET;

- l'EET è escluso ai fini del computo del TFR.

4.3 Tabella EET per il settore Occhialeria - Ottica

SETTORE OCCHIALERIA- OTTICA

Tabella E.E.T. (periodo erogazione/quota mensile)

LIVELLI	Erogazione dal 01.01.2011	Erogazione dal 01.01.2012	Erogazione dal 01.01.2013
6°	28,73	28,73	33,73
5°	24,43	24,43	29,43
4°	21,79	21,79	26,79
3°	19,32	19,32	24,32
2°	18,00	18,00	23,00
1°	16,51	16,51	21,51

Tabella E.E.T. (periodo erogazione/quota oraria)

LIVELLI	Erogazione dal 01.01.2011	Erogazione dal 01.01.2012	Erogazione dal 01.01.2013
6°	0,16607	0,16607	0,19498
5°	0,14121	0,14121	0,17011
4°	0,12595	0,12595	0,15486
3°	0,11168	0,11168	0,14058
2°	0,10405	0,10405	0,13295
1°	0,09543	0,09543	0,12433

L'elemento economico territoriale verrà erogato con le modalità indicate al punto 4.1 solo se la verifica relativa al periodo di riferimento di almeno due dei parametri sotto elencati darà esito positivo:

- numero di imprese non inferiore del 17% rispetto al numero di imprese del periodo precedente a quello di riferimento (fonte EBAV);
- numero lavoratori non inferiore al 25% rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente a quello di riferimento (fonte EBAV);

- numero di ore medie di sospensione non superiori a 180 ore annue per dipendente nel periodo di riferimento (fonte EBAV).

L'elemento economico territoriale (EET) regionale di cui sopra non sarà comunque erogato nelle aziende che:

- nel periodo di riferimento abbiano effettuato più di 400 ore medie di sospensione con utilizzo della DS e della CIG in deroga o di altri ammortizzatori per lavoratore;
- per l'EET 2010: al 31 dicembre 2010 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2009;
per l'EET 2011: al 31 dicembre 2011 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2010;
per l'EET 2012: al 31 dicembre 2012 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2011;

La mancata erogazione dell'EET da parte dell'azienda avviene solo nel caso in cui si verificano congiuntamente le fattispecie sopraindicate.

L'EET viene erogato per tutte le ore effettivamente lavorate a tutti i dipendenti (quadri, impiegati, operai, ad eccezione dei lavoratori a domicilio) in forza nel settore artigiano dell'occhialeria nel periodo di riferimento, con le seguenti specifiche:

- agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 pur non essendo questi direttamente coinvolti nella produttività aziendale o in forme produttive ad incentivo, ma contribuendo comunque all'andamento complessivo del settore, come condizione di miglior favore sarà riconosciuto l' EET, nella misura del 70% dell'importo spettante all'operaio del livello "2°" (€ 12,60/mese – € 0,07283/ora per gli anni 2011 e 2012; €16,10/mese – € 0,09306 per l'anno 2013) a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 12 (dodici) mesi nel periodo di riferimento;
- ferme restando le regole di cui sopra l'EET non è erogato nel periodo di contratto di inserimento ma inizierà ad essere corrisposto a tali lavoratori nel mese in cui avviene la loro conferma a tempo indeterminato. A tale riguardo il contratto di inserimento è considerato utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale del periodo di riferimento;
- ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee e le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro. Inoltre la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda dovrà tener conto anche dell'EET;
- l'EET è escluso ai fini del computo del TFR.

4.4 *Tabella EET per il settore Pulitintolavanderie*

SETTORE PULITINTOLAVANDERIE

Tabella E.E.T. (periodo erogazione/quota mensile)

LIVELLI	Erogazione dal 01.01.2011	Erogazione dal 01.01.2012	Erogazione dal 01.01.2013
6° S	36,19	36,19	41,19
6°	32,82	32,82	37,82
5°	27,85	27,85	32,85
4°	23,95	23,95	28,95
3°	22,00	22,00	27,00
2°	20,05	20,05	25,05
1°	17,74	17,74	22,74

Tabella E.E.T. (periodo erogazione/quota oraria)

LIVELLI	Erogazione dal 01.01.2011	Erogazione dal 01.01.2012	Erogazione dal 01.01.2013
6° S	0,20919	0,20919	0,23810
6°	0,18971	0,18971	0,21861
5°	0,16098	0,16098	0,18989
4°	0,13844	0,13844	0,16734
3°	0,12717	0,12717	0,15610
2°	0,11590	0,11590	0,14480
1°	0,10254	0,10254	0,13144

L'elemento economico territoriale verrà erogato con le modalità indicate al punto 4.1 se la verifica relativa al periodo di riferimento di almeno due dei parametri sotto elencati darà esito positivo:

- numero di imprese non inferiore del 15% rispetto al numero di imprese del periodo precedente a quello di riferimento (fonte EBAV);
- numero lavoratori non inferiore al 22% rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente a quello di riferimento (fonte EBAV);
- numero di ore medie di sospensione non superiori a 180 ore annue per dipendente nel periodo di riferimento (fonte EBAV).

L'elemento economico territoriale (EET) regionale di cui sopra non sarà comunque erogato nelle aziende che:

- nel periodo di riferimento abbiano effettuato più di 400 ore medie di sospensione con utilizzo della DS e della CIG in deroga o di altri ammortizzatori per lavoratore;

- per l'EET 2010: al 31 dicembre 2010 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2009;
- per l'EET 2011: al 31 dicembre 2011 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2010;
- per l'EET 2012: al 31 dicembre 2012 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2011;

La mancata erogazione dell'EET da parte dell'azienda avviene solo nel caso in cui si verificano congiuntamente le fattispecie sopraindicate.

L'EET viene erogato a decorrere per tutte le ore effettivamente lavorate a tutti i dipendenti (quadri, impiegati, operai, ad eccezione dei lavoratori a domicilio) in forza nel settore artigiano delle pulitintolavanderie nel periodo di riferimento, con le seguenti specifiche:

- agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 pur non essendo questi direttamente coinvolti nella produttività aziendale o in forme produttive ad incentivo, ma contribuendo comunque all'andamento complessivo del settore, come condizione di miglior favore sarà riconosciuto l'EET, nella misura del 70% dell'importo spettante all'operaio del livello "2°" (€ 14,03/mese - € 0,08110/ora per gli anni 2011 e 2012; €17,53/mese - € 0,10133 per l'anno 2013) a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 12 (dodici) mesi nel periodo di riferimento;
- ferme restando le regole di cui sopra l'EET non è erogato nel periodo di contratto di inserimento ma inizierà ad essere corrisposto a tali lavoratori nel mese in cui avviene la loro conferma a tempo indeterminato. A tale riguardo il contratto di inserimento è considerato utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale del periodo di riferimento;
- ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee e le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro. Inoltre la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda dovrà tener conto anche dell'EET;
- l'EET è escluso ai fini del computo del TFR.

5 - PREMIO DI PRODUTTIVITA'

A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1 gennaio 2010 verrà corrisposto dal mese di **luglio 2010** e sino al mese di **dicembre 2010** un premio di produttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario pattuito.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo luglio 2010 – dicembre 2010, per cause che non diano diritto alla retribuzione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 luglio 2010 al 31 dicembre 2010, al lavoratore non sarà erogato, per i mesi successivi alla cessazione, alcun emolumento retributivo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

5.1 OPERAI, IMPIEGATI, QUADRI

L'importo, a seconda del settore di appartenenza, è il seguente:

SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE BAMBOLE E GIOCATTOLI

€ 114,00 (centoquattordici/00), al lordo delle ritenute di legge da erogare in 6 (sei) rate mensili di pari importo, pari a € 19,00 (diciannove/00) lordi mensili, indipendentemente dal livello di appartenenza;

SETTORE OCCHIALERIA - OTTICA

livello	Importo complessivo	Importo mensile (nr. 6 rate da Luglio a Dicembre 2010)
6°	171,00	28,5000
5°	145,00	24,1666
4°	129,00	21,5000
3°	114,00	19,0000
2°	108,00	18,0000
1°	97,00	16,1666

SETTORE PULINTOLAVANDERIE

€ 120,00 (centoventi/00), al lordo delle ritenute di legge da erogare in 6 (sei) rate mensili di pari importo, pari a € 20,00 (venti/00) lordi mensili indipendentemente dal livello di appartenenza;

5.2 APPRENDISTI

Agli apprendisti assunti sulla base della Legge 196/97, sarà analogamente attribuito un premio lordo secondo le specifiche di seguito segnalate:

SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE BAMBOLE E GIOCATTOLI (TAC)

€ 79,80= (settantanove/80) da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 6 rate di pari importo (13,30 € mensili);

SETTORE OCCHIALERIA - OTTICA

€ 75,00 = (settantacinque/00) da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 6 rate di pari importo (12,50 € mensili);

SETTORE PULINTOLAVANDERIE

€ 84,00 = (ottantaquattro/00) da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 6 rate di pari importo (14,00 € mensili).-

6 - PRESTAZIONI DI SECONDO LIVELLO EBAV

Per i settori compresi nell'art 1) del presente accordo, le parti confermano i rispettivi fondi di secondo livello già attivati con le intese precedenti.

▪ Fondi categoriali per la gestione di crisi area settore

Considerata la necessità di avere a disposizione una congrua dotazione di risorse per far fronte alla sospensione del rapporto di lavoro dovuta alle difficoltà delle imprese, le parti confermano sia la parziale destinazione al fondo area settore di ciascun settore della quota di € 2,50 (di cui € 2,00 a carico ditta ed € 0,50 a carico dipendente), già prevista dall'accordo interconfederale regionale del 21 settembre 2009 come il mantenimento della stessa dopo il 31 dicembre 2011.

Alla fine di ogni anno i fondi dovranno mantenere una consistenza di SETTORE TAC € 480.000,00=; SETTORE OCCHIALERIE € 35.000,00=; SETTORE PULINTOLAVANDERIE € 42.000,00= ; la parte eccedente questa cifra sarà ridestinata secondo le seguenti percentuali:

- 50 % fondo sussidi assistenziali
- 30 % fondo professionalità
- 20 % fondo formazione

Nel caso in cui i singoli fondi non raggiungano la consistenza prevista, il Comitato di categoria valuterà le eventuali modalità di storno dagli altri fondi in proporzione all'entità dell'alimentazione definita contrattualmente.

▪ Nuova prestazione all'interno del fondo professionalità

Le parti convengono che all'interno del fondo professionalità di ciascun settore sia attivata una nuova prestazione destinata alle imprese che a partire dal 1 gennaio 2010 abbiano in forza un dipendente assente per congedo di maternità/paternità. L'ammontare della prestazione sarà pari ad € 400= nel caso di rapporto di lavoro

superiore alle 20 ore settimanali e di € 200= nel caso di rapporto di lavoro pari od inferiore alle 20 ore settimanali.

▪ Alimentazione dei fondi di secondo livello

A far data dal 1/09/10 le imprese verseranno ulteriori € 1,30 per dipendente per dodici mensilità; dalla medesima data i lavoratori verseranno ulteriori € 0,10 per dodici mensilità. A dar data dal 1/01/13 la quota a carico azienda aumenterà di ulteriori € 0,70.

A decorrere dal 1/09/10 i fondi categoriali avranno la seguente complessiva alimentazione mensile:

SETTORE T.A.C.

FONDI	IMPRESE	LAVORATORI
promozione	€ 0,55	/
formazione	€ 0,35	
sussidi ass.li	€ 1,40	€ 0,60
Professionalità*	€ 1,50	€ 0,43
ambiente e sicurezza	€ 0,35	
fondo crisi area settore	€ 2,77	€ 0,60
TOTALE	€ 6,92	€ 1,63

*Di cui € 0,50 saranno esclusivamente destinati ad alimentare la nuova prestazione dedicata alle imprese che a partire dal 1 gennaio 2010 abbiano in forza un dipendente assente per maternità/paternità

SETTORE OCCHIALERIA - OTTICA

FONDI	IMPRESE	LAVORATORI
promozione	€ 0,75	/
formazione	€ 0,50	/
sussidi ass.li	€ 1,40	€ 0,36
Professionalità*	€ 1,50	€ 0,10
ambiente e sicurezza	€ 0,40	€ 0,06
fondo crisi area settore	€ 2,37	€ 0,60
TOTALE	€ 6,92	€ 1,12

*Di cui € 0,50 saranno esclusivamente destinati ad alimentare la nuova prestazione dedicata alle imprese che a partire dal 1 gennaio 2010 abbiano in forza un dipendente assente per maternità/paternità

SETTORE PULITINTOLAVANDERIE

FONDI	IMPRESE	LAVORATORI
promozione	€ 0,75	/
formazione	€ 0,50	€ 0,08
sussidi ass.li	€ 1,30	€ 0,74
Professionalità*	€ 1,45	€ 0,26
ambiente e sicurezza	€ 0,40	€ 0,05
fondo crisi area settore	€ 2,00	€ 0,50
TOTALE	€ 6,40	€ 1,63

*Di cui € 0,50 saranno esclusivamente destinati ad alimentare la nuova prestazione dedicata alle imprese che a partire dal 1 gennaio 2010 abbiano in forza un dipendente assente per maternità/paternità

A decorrere dal 1/01/13 i fondi categoriali avranno la seguente complessiva alimentazione mensile:

SETTORE T.A.C.

FONDI	IMPRESE	LAVORATORI
promozione	€ 0,55	/
formazione	€ 0,35	
sussidi ass.li	€ 1,75	€ 0,60
Professionalità*	€ 1,85	€ 0,43
ambiente e sicurezza	€ 0,35	
fondo crisi area settore	€ 2,77	€ 0,60
TOTALE	€ 7,62	€ 1,63

*Di cui € 0,50 saranno esclusivamente destinati ad alimentare la nuova prestazione dedicata alle imprese che a partire dal 1 gennaio 2010 abbiano in forza un dipendente assente per maternità/paternità

SETTORE OCCHIALERIA - OTTICA

FONDI	IMPRESE	LAVORATORI
promozione	€ 0,75	/
formazione	€ 0,50	/
sussidi ass.li	€ 1,75	€ 0,36
Professionalità*	€ 1,85	€ 0,10
ambiente e sicurezza	€ 0,40	€ 0,06
fondo crisi area settore	€ 2,37	€ 0,60
TOTALE	€ 7,62	€ 1,12

*Di cui € 0,50 saranno esclusivamente destinati ad alimentare la nuova prestazione dedicata alle imprese che a partire dal 1 gennaio 2010 abbiano in forza un dipendente assente per maternità/paternità

SETTORE PULITINTOLAVANDERIE

FONDI	IMPRESE	LAVORATORI
promozione	€ 0,75	/
formazione	€ 0,50	€ 0,08
sussidi ass.li	€ 1,65	€ 0,74
Professionalità*	€ 1,80	€ 0,26
ambiente e sicurezza	€ 0,40	€ 0,05
fondo crisi area settore	€ 2,00	€ 0,50
TOTALE	€ 7,10	€ 1,63

*Di cui € 0,50 saranno esclusivamente destinati ad alimentare la nuova prestazione dedicata alle imprese che a partire dal 1 gennaio 2010 abbiano in forza un dipendente assente per maternità/paternità

7 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL RINNOVO DEL CCRL

Con la retribuzione del mese di agosto 2010 le aziende comunicheranno ai lavoratori l'avviso di contributo straordinario per la stipula del presente contratto regionale da operarsi con una trattenuta di € 10= sulla retribuzione del mese di settembre 2010. Tale trattenuta sarà versata sul c/c che sarà segnalato congiuntamente dalle segreterie regionali delle OOSS firmatarie il presente accordo.

Le trattenute saranno operate salva rinuncia individuale dei lavoratori interessati espressa per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.-

CONFARTIGIANATO DEL VENETO

CNA del Veneto

CASARTIGIANI del Veneto

Femca - CISL Veneto

Filctem - CGIL Veneto

Uilta - UIL Veneto